



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA: la nota assunta a protocollo al n. 23928 del 17/07/2024, con cui la Campari Group – Davide Campari-Milano N.V., ha comunicato la modifica del programma delle prove di “volo con sciame di droni” finalizzate allo svolgimento dell’omonimo spettacolo, previsto in bacino San Marco/canale della Giudecca nel Comune di Venezia il 19 luglio 2024;

VISTA: l’autorizzazione operativa nr. ITA-CBO-00030/000, valida fino al 20 luglio 2024, rilasciata dall’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC), in data 11/07/2024;

VISTO: il nulla osta all’attraversamento della zona proibita denominata LI-P234 Venezia, rilasciato in data 11/07/2024 dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di Roma;

VISTO: il NOTAM n. W2355/24 con il quale è stata riservata temporaneamente un’area di raggio di 900 metri, con centro nel punto di coordinate (WGS84) 45°25’45”N – 012°20’19”E;

VISTO: il “Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia”, approvato con la propria Ordinanza n.10/2023 in data 09/03/2023 e ss.mm./ii.;

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la navigazione nel bacino San Marco e nel canale della Giudecca, in occasione dello svolgimento delle prove tecniche di che trattasi, a garanzia della sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità;

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che il **19 luglio 2024, dalle 01:00 alle 04:00**, nello specchio acqueo del **bacino San Marco/canale della Giudecca** nel Comune di Venezia, la Società Artech of Italy S.r.l., in collaborazione con la Società Dronisos S.a.S., incaricate dalla Società istante Campari Group, effettueranno delle prove tecniche di volo con l’impiego 1500 droni.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione)

Nell’arco temporale di cui al “rende noto”, con decollo e atterraggio nel sacro dell’Abbazia dell’Isola di San Giorgio Maggiore, lo specchio acqueo evidenziato in “verde”, delimitato dai seguenti punti di coordinate WGS84, nonché la limitrofa area di sicurezza indicata in

“marrone” nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, è interdetto alla navigazione e all’ancoraggio di tutte le unità a motore, comprese quelle del servizio pubblico di linea:

- A) Lat. 45°25'46.08" N - Long. 12°20'13.36" E
- B) Lat. 45°25'49.79" N - Long. 12°20'20.90" E
- C) Lat. 45°25'47.76" N - Long. 12°20'33.78" E
- D) Lat. 45°25'45.93" N - Long. 12°20'32.88" E
- E) Lat. 45°25'44.58" N - Long. 12°20'26.19" E
- F) Lat. 45°25'40.84" N – Long. 12°20'18.67" E

Tutte le unità in transito nei pressi del suddetto specchio acqueo dovranno navigare alla minima velocità di governo.

Articolo 2

(Prescrizione per il l’Organizzatore/Responsabile operativo)

L’Organizzatore, ovvero, direttamente o mediante il Responsabile operativo della Società Artech of Italy S.r.l., dovrà osservare le seguenti prescrizioni/condizioni, oltre a quelle dettate con i provvedimenti di ENAC, in premessa richiamati:

- prendere visione e/o conoscenza, prima dell’inizio delle operazioni di volo, dei “Bollettini Meteo”;
- mantenere l’ascolto radio continuo sul canale 06 VHF;
- comunicare telefonicamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (041 2405745), l’inizio ed il termine delle operazioni di volo ed ogni elemento aventi riflessi sulla sicurezza della navigazione;
- prestare particolare attenzione ad eventuali unità in transito che dovessero pericolosamente avvicinarsi all’area di sicurezza;
- adottare tutti gli accorgimenti e le misure precauzionali tese a scongiurare ogni possibilità di rischio o incidente, di infortunio alle persone, di danno alle strutture, alle opere e ai beni mobili o immobili e di inquinamento;
- provvedere al recupero di eventuali droni caduti in acqua e/o a segnalare la loro presenza con appositi segnalamenti diurni/notturni;
- garantire nel canale della Giudecca e nel Bacino S. Marco la presenza di almeno due unità navali di assistenza (una per lato), con lampeggiante giallo/arancione;
- sospendere l’attività qualora se ne ravvisi la necessità e, comunque, su richiesta anche solo verbale dell’Autorità Marittima.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell’art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un’unità da diporto;

- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi, a seconda della fattispecie illecita.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE

CA (CP) Filippo MARINI

*(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*

AREA INTERESSATA DALLE PROVE TECNICHE CON SCIAME DI DRONI IN BACINO SAN MARCO/CANALE DELLA GIUDECCA

